



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 455 CSAT 32 del 11 maggio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 del vecchio C.G.S., secondo il quale tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 11 maggio 2022

Presenza alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 120/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Luigi Felice Crosta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. UNIONE SPORTIVA TRABIA (PA) avverso rigetto ricorso del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Palermo.

Campionato U. 17 Play Off Provinciali Gara: Trabia – Fada del 07.05.2022.

C.U. n. 62 del 10.05.2022 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con preannuncio di reclamo del 10.05.2022 e con successivo e tempestivo invio a questa Corte dei motivi, notificati erroneamente direttamente alla contro interessata anziché al domicilio eletto presso il suo difensore costituitosi nel giudizio dinanzi al GST, l'A.S.D. Unione Sportiva Trabia, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal giudice di prime cure che ebbe a rigettare il ricorso avverso la denunciata irregolarità e chiede, conseguentemente, che le venga assegnata gara vinta per 0 – 3.

In particolare la reclamante lamenta che, contrariamente a quanto dichiarato dall'arbitro nel referto, la comunicazione della sostituzione del calciatore titolare n.7 Alfano Vincenzo con il calciatore di riserva n.9 Ciolino Sinibaldo non sarebbe avvenuta prima dell'inizio dell'incontro ma bensì nel corso dello stesso così come segnalato dai propri dirigenti presenti in panchina.

Con memoria depositata nei termini la resistente, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile il gravame stante il difetto della notifica e comunque il rigetto nel merito per la sua infondatezza.

Preliminarmente ad ogni questione di merito, la Corte rileva che in ragione di quanto disposto dalla F.I.G.C. con proprio comunicato ufficiale n.161/A del 4 febbraio 2022 sono stati abbreviati i termini relativi alla presentazione dei ricorsi innanzi ai giudici di primo grado.

In particolare per quanto riguarda le gare di play off dei campionati regionali e provinciali i ricorsi, a pena di inammissibilità, devono essere preannunciati entro le ore 24,00 del giorno in cui si è svolta la gara.

Al contrario di quanto stabilito con il già menzionato CU, la odierna reclamante ha depositato il preannuncio di ricorso dinanzi al giudice territoriale una prima volta alle ore 04:55 del giorno 08/05/2022.

In ragione di quanto sopra il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto entrare nel merito del ricorso ma lo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, né in questa sede è possibile sanare le irregolarità procedurali non rilevate nel corso del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il comma 2 dell'art. 78 C.G.S., annulla senza rinvio la decisione impugnata e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia di € 62,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 maggio 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA